

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni in materia di aziende pubbliche
di servizi alla persona

Presentata il 1° aprile 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), conformemente alle attribuzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e g), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ha adottato nella seduta del 24 novembre 2024 un articolato documento recante « Osservazioni e Proposte in materia di programmazione delle politiche sociali e rete integrata dei servizi », nel cui ambito è prevista l'elaborazione di una ricerca sul ruolo delle aziende pubbliche di servizi alla persona istituite a livello regionale in attuazione del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, anche ai fini della presentazione di una proposta di legge d'iniziativa del CNEL.

Giova evidenziare in proposito che l'ultima indagine svolta in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) risale ormai al 1998.

È infatti in questo anno che il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri istituì un apposito gruppo nazionale di studio in previsione della predisposizione della riforma dei servizi sociali, poi tradottasi nella legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e nel successivo decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

In quella sede emerse ancora una volta il fondamentale ruolo che le IPAB rivestivano nel settore dei servizi socio-assistenziali in termini sia quantitativi sia qualitativi, con oltre 4.400 istituzioni esistenti nel territorio nazionale, un patrimonio immobiliare di circa 50.000 miliardi di lire e più di 60.000 operatori, dei quali più di due terzi addetti all'assistenza.

Come è noto il decreto legislativo n. 207 del 2001, adottato in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 328 del 2000, ha avviato i processi di trasformazione delle IPAB in enti di diritto privato (fondazioni o associazioni riconosciute) o in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

Queste ultime, a seguito della modifica del titolo V della parte II della Costituzione intervenuta nel 2001, sono state successivamente oggetto di specifiche disposizioni normative adottate dalla maggioranza delle rispettive regioni di appartenenza che, in coerente applicazione del quadro di riferimento fornito dall'articolo 10 della legge n. 328 del 2000 e dal suddetto decreto legislativo n. 207 del 2001, hanno provveduto ad attuare la riforma, ma senza ovviamente intervenire su aspetti generali di residua competenza normativa statale. Peraltro, fino ad oggi, il processo di trasformazione delle IPAB in ASP non è stato ancora completato da alcune regioni (tra cui in particolare la Calabria, la Regione siciliana e il Veneto) per le quali resta tuttora vigente, seppur in via residuale, la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cosiddetta « legge Crispi ») e il relativo regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, che approva i regolamenti per l'esecuzione della suddetta legge.

A sua volta, il legislatore nazionale non ha proceduto a contemplare la specificità della natura giuridica delle ex-IPAB trasformate in ASP, omettendo spesso di considerarle in numerosi provvedimenti relativi ad ambiti attinenti ai servizi pubblici locali, nonché in via generale aventi correlazione con le politiche sociali.

Giunti ormai a quasi venticinque anni dall'approvazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, emerge quindi nuovamente la necessità di procedere ad un intervento normativo volto a porre rimedio a tale carenza, introducendo ogni opportuno richiamo o correlazione nei provvedimenti normativi di riferimento.

Si intende così concorrere, nel pieno rispetto delle competenze attribuite in tale materia alle regioni, ad integrare e completare un quadro di riferimento generale in grado di rendere quanto più possibile

sistemico, sinergico e convergente il significativo apporto che le oltre 500 IPAB e ASP censite nell'«Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi» conferiscono tuttora alla rete dei servizi socio-sanitari, dal grado della loro compiuta e reale integrazione nei rispettivi sistemi locali, alla loro effettiva partecipazione all'elaborazione e alla programmazione dei piani sociali territoriali, alla loro capacità di produrre innovazione progettuale.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, disponendo innanzitutto la reintroduzione del regime di esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dall'imposta sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, previsto dall'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo in favore degli atti relativi al riordino delle istituzioni in ASP o in persone giuridiche di diritto privato.

Tale provvedimento si rende necessario proprio nella considerazione di non penalizzare in maniera discriminatoria le IPAB non ancora trasformatesi in ASP o in soggetti giuridici di diritto privato a causa del persistente ritardo dei rispettivi legislatori regionali. Parimenti, all'articolo 7 del citato decreto legislativo si prevede l'inserimento di un periodo che chiarisce come le designazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche negli organi di amministrazione delle ASP non determinino gli effetti di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Giova evidenziare che la disposizione in argomento è volta ad assicurare adeguata corrispondenza e parità di trattamento rispetto alle IPAB trasformatesi in persone giuridiche di diritto privato in applicazione proprio del decreto legislativo n. 207 del 2001 e delle relative disposizioni regionali.

Di questa necessità non si era dato opportuno e necessario conto, per le ex IPAB trasformatesi in persone giuridiche di diritto privato, nella redazione del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, talché successivamente, in sede di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con l'articolo 11-*sexies* è stata introdotta una modifica all'articolo 4, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 117 del 2017, chiarendo, ai soli fini ordinamentali, che i soggetti di diritto privato risultanti dai processi di trasformazione delle IPAB derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 207 del 2001 sono esclusi dall'ambito di applicazione del codice del Terzo settore.

Poiché tale modifica non ha riguardato le ex IPAB trasformatesi in ASP, con l'articolo in questione si intende porre rimedio a tale ingiustificata disparità.

Sebbene infatti le ASP non siano in alcun caso contemplate o annoverate tra i soggetti inseriti nell'« Elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche » (Settore S.13) predisposto e aggiornato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), e della guida metodologica e operativa fornita dal *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010*, pubblicato dall'Eurostat (edizione 2019), e non risultando quindi soggette ai vincoli del patto di stabilità, in alcuni casi vengono erroneamente inserite nei perimetri di consolidamento dei bilanci degli enti locali o della regione di riferimento territoriale (ponendo eventuali vincoli sui beni patrimoniali delle ex IPAB che provengono nella loro totalità da atti di liberalità di privati e sono stati conferiti da questi ultimi al precipuo ed esclusivo scopo di concorrere in via diretta o indiretta al perseguimento degli scopi statutari in conformità alle relative tavole di fondazione).

Si rammenta infatti che, secondo il SEC 2010, al paragrafo 2.111, il Settore S. 13 « è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori

effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese ».

Va in proposito specificato che le ASP di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001 non sono comprese nel già citato elenco dell'ISTAT in quanto non sono annoverabili in alcuna delle tipologie descritte al paragrafo 2.112 del SEC, che sono:

a) entità pubbliche che in forza di una legge esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;

b) società o quasi-società controllate da un'amministrazione pubblica, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita;

c) istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche;

d) fondi pensione autonomi per i quali la contribuzione è obbligatoria e i cui fondi sono gestiti da amministrazioni pubbliche per quanto concerne la fissazione e l'approvazione dei contributi e delle prestazioni.

Infatti i servizi prodotti o erogati dalle ASP sono nella maggior parte dei casi destinati alla vendita libera sul mercato, come ad esempio le case di riposo, gli asili nido e le residenze sanitarie assistenziali; questi non usufruiscono in alcun modo di forme di finanziamento pubblico, in quanto eventuali sussidi o aiuti a carico della finanza pubblica sono erogati o attribuiti non alle ASP, ma esclusivamente a un numero, peraltro estremamente limitato, di soggetti fragili che presentano requisiti di svantaggio sociale o disagio economico (in base all'indicatore della situazione economica

equivalente), i quali decidono autonomamente di usufruire dei servizi erogati dalle ASP o da altri soggetti privati o appartenenti al Terzo settore sulla base di proprie autonome preferenze, vicinanza della struttura, tariffe e altro.

La decisione assunta in questi casi da alcuni enti locali è evidentemente riconducibile al fatto che questi ritengono di qualificare le ASP – nonostante che il decreto legislativo n. 207 del 2001 non le disciplini come tali – quali «enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011», senza tuttavia considerare in alcun modo che le designazioni negli organi di amministrazione delle ASP di pertinenza dei soggetti di diritto pubblico (enti locali e regioni) vengono effettuate non in forza di norme che collegano tali designazioni all'esercizio di un potere di controllo analogo, ma esclusivamente in virtù di disposizioni testamentarie o volontà dei fondatori delle originarie IPAB che hanno conferito a istituzioni ed enti locali il potere di designare propri rappresentanti, senza instaurare alcun rapporto di dipendenza funzionale assimilabile a quello disciplinato dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

In considerazione di quanto sopra ampiamente argomentato, attraverso l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende quindi chiarire in via definitiva, come già avvenuto per le ex IPAB trasformate in fondazioni o associazioni riconosciute, che la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

Tale concetto è ripetuto e rafforzato anche nelle modifiche che si propone di introdurre con l'articolo 2 della proposta di legge, che, in coerente continuità con quanto già avvenuto in sede di approvazione del decreto-legge n. 135 del 2018 ribadisce in maniera espressa, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, anche per le ASP

risultanti dai processi di trasformazione delle IPAB avvenuti in attuazione del decreto legislativo n. 207 del 2001, l'esclusione del controllo analogo da parte delle amministrazioni pubbliche designanti.

L'articolo 3 della proposta di legge è volto, poi, a colmare un'evidente lacuna del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui disciplina il procedimento di destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, la normativa vigente non prevede la possibilità, per l'ente territoriale titolare dell'immobile confiscato, di trasferirne la proprietà alle ASP di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo n. 207 del 2001 né menziona espressamente tali aziende tra i soggetti (enti del Terzo settore, cooperative sociali, enti parco, eccetera) ai quali l'ente territoriale o la stessa Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono assegnare l'immobile in concessione. È questa un'esclusione del tutto irragionevole, ove si consideri che l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha disposto l'inserimento delle ex IPAB ora divenute ASP nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che si tratta di aziende alla cui struttura istituzionale gli stessi enti territoriali concorrono attraverso la designazione di rappresentanti negli organi di amministrazione e che le ASP hanno quale esclusiva finalità proprio l'erogazione di servizi alla persona, operando in campo sociale senza alcun fine di lucro al pari degli enti del Terzo settore.

Pertanto tale questione è stata già oggetto di appositi ordini del giorno, approvati dalla Camera dei deputati in ben due distinte occasioni e sempre con il parere favorevole del Governo, anche sulla base di specifiche progettualità di elevato valore promosse da alcune ASP fin dalla fase di sequestro preventivo dei beni disposta dal tribunale competente, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione sottoscritti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il tribunale e gli enti locali di riferimento.

Ci si riferisce, nella fattispecie, all'ordine del giorno n. 9/1517/10 a firma dell'on. Alessandro Battilocchio, accolto dal Governo in data 7 novembre 2023, e all'ordine del giorno n. 9/1902-A/8 presentato dall'on. Simonetta Matone e da altri 41 deputati e accolto dal Governo nella seduta del 16 luglio 2024.

Anche l'articolo 4 della presente proposta di legge pone rimedio ad una dimenticanza del legislatore nazionale, stabilendo che all'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sia contemplata, limitatamente ai servizi indicati dal comma 1, lettera *d*), tra le modalità di gestione anche quella realizzata attraverso le ASP di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo n. 207 del 2001, equiparandole così alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il medesimo articolo prevede poi l'introduzione nel medesimo decreto legislativo di un ulteriore articolo, rubricato « Accordi di cooperazione con le aziende pubbliche di servizi alla persona », il quale conferisce espressamente agli enti locali la possibilità di attivare accordi con le ASP per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, regolati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, purché siano rispettate precise condizioni e modalità, tra cui in particolare l'obbligo che le

risorse pubbliche da mettere eventualmente a disposizione delle ASP non risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cooperazione.

L'articolo 5 della presente proposta di legge interviene sull'articolo 1, comma 759, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, citando espressamente le ASP, di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo n. 207 del 2001, tra i soggetti ammessi all'esenzione dall'imposta municipale propria, già accordata sulla base di specifici provvedimenti di natura regolamentare emanati dalla competente Agenzia delle entrate.

L'articolo 6 della presente proposta di legge, infine, in considerazione dell'esclusione dei bilanci delle ASP dal conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e della conseguente necessità di pervenire ad una quantificazione quanto più esaustiva delle risorse complessivamente immesse nella rete integrata dei servizi sociali, prevede un'attività di monitoraggio costante sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle medesime ASP, che il CNEL è tenuto a svolgere nell'ambito della relazione di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, prevedendo anche l'applicazione della valutazione di impatto generazionale.

Si evidenzia, da ultimo, che la presente proposta di legge non comporta alcun impatto finanziario sul bilancio dello Stato. Non si procede pertanto alla redazione della relazione tecnica.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
4 maggio 2001, n. 207)*

1. Al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, le parole: « 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2028 »;

b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « del consiglio di amministrazione » sono aggiunte le seguenti: « , per i cui componenti la nomina, anche ove effettuata dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si configura come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di queste ultime ».

Art. 2.

*(Modifica al codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)*

1. All'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Non sono altresì enti del Terzo settore le aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attuazione del capo II del titolo I del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e per le quali la nomina degli amministratori di tali enti da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi man-

dato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima ».

Art. 3.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-ter:

1) al comma 1, alinea, le parole: « associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « associazioni, gli enti e le aziende pubbliche indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c) »;

2) al comma 2, lettera g), le parole: « associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « associazioni, degli enti e delle aziende pubbliche indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c) » e le parole: « dalle medesime » sono sostituite dalle seguenti: « dai medesimi »;

b) all'articolo 48, comma 3, lettera c), le parole da: « Gli enti territoriali, anche consorziandosi » fino a: « nazionali e regionali » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene, trasferirlo a titolo gratuito al patrimonio indisponibile di aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, operanti sul territorio o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad aziende pub-

bliche di servizi alla persona di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ad associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative, purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli enti parco nazionali e regionali ».

Art. 4.

*(Modifiche al decreto legislativo
23 dicembre 2022, n. 201)*

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), dopo le parole: « gestione in economia » sono inserite le seguenti: « attraverso aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, »;

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – *(Accordi di cooperazione con le aziende pubbliche di servizi alla persona)* – 1. In attuazione del principio di cooperazione tra i diversi soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali, gli enti locali possono attivare accordi, regolati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le aziende pubbliche di servizi alla persona per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione delle aziende pubbliche di servizi alla persona risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cooperazione ».

Art. 5.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « dagli enti del Servizio sanitario nazionale » sono inserite le seguenti: « e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 ».

Art. 6.

(Attività di monitoraggio sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro provvede a svolgere attività di monitoraggio sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della medesima legge, introducendo in tale ambito il modello della valutazione di impatto generazionale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0137570